



REGOLAMENTO UDITORI

Nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica l'I.I.S.S. "E. Vanoni" intende:

- venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti che intendono prepararsi per gli esami di idoneità o di Stato (anche come privatisti);
- favorire l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio di qualsiasi natura permettendo un'esperienza di scolarizzazione.

Art. 1

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti uditori per tutte le classi dell'istituto, per coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo e che intendano iscriversi all'Istituto nell'anno scolastico successivo ovvero sostenere l'esame di Stato.

Art. 2

Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Lo studente in possesso di specifici requisiti di base può essere ammesso, anche nel corso dell'anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore.

Può esservi ammesso anche l'alunno ritirato che abbia i requisiti per sostenere l'esame di Stato.

Per essere ammesso, l'uditore o i tutori fanno domanda su un modello della scuola.

L'ammissione alle lezioni è subordinata all'approvazione del Consiglio di classe interessato (ad eccezione del caso in cui si tratti di alunni della stessa classe che, ritirati, vogliono sostenere l'esame di stato) che è chiamato ad esaminare attentamente le richieste pervenute con possibilità di rigetto delle medesime. Il dirigente, acquisita la domanda, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore.

In caso di ammissione, l'uditore viene inserito nel "Registro degli uditori" nell'anno corrente ed il suo nome e cognome viene trascritto sul registro della classe d'inserimento seguito dalla lettera "(U)".

L'uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno.

Ai fini dell'ammissione, in qualità di Uditore Esterno, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che intende seguire, in particolare alunni provenienti da Istituti.

L'uditore deve, nei tempi stabiliti dalla normativa, deve provvedere personalmente ad esperire domanda per ammissione agli esami di idoneità o preliminari.

Art.3



Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti.

A sua richiesta, l'uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno scolastico. Non vi sono obblighi di registrazioni delle valutazioni e di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche, da parte dei docenti e della scuola.

Non è prevista la partecipazione dell'uditore alle uscite didattiche, visite o viaggi d'istruzione della classe d'inserimento.

Art.4

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni.

In caso di richiami o annotazioni disciplinari, il Consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni.

Art.5

Gli studenti uditori sono tenuti al versamento del contributo d'istituto relativo all'indirizzo di studi e alla classe in cui sono stati ammessi, in cui si specifica la causale apposita "frequenza come uditore"; il contributo include la quota per la copertura assicurativa rispetto agli infortuni e responsabilità civile, che viene estesa all'uditore.

Art.6

L'uditore deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col Consiglio di classe tranne che per documentabili circostanze o problemi di salute.

Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dell'uditore e l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni. È richiesta la giustificazione di assenze o ritardi, firmata, se maggiorenne direttamente dallo studente, se minorenni, da uno dei genitori o tutore.